

PROPOSTA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

A) SETTORE RESTRIZIONI E DIVIETI D'IMPIEGO:

Provvedimento – LEGGE REGIONALE Regione Abruzzo

“Norme relative alle attività di derattizzazione ed alle restrizioni, divieti d’impiego e detenzione di esche rodenticide avvelenate”

Art. 1 Finalità

1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla salvaguardia della salute umana, alla tutela del patrimonio faunistico, dell’igiene e della sicurezza pubblica, della sicurezza alimentare e dell’ambiente, vieta l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione e la detenzione di esche rodenticide o “bocconi” contenenti sostanze nocive e disciplina le attività di derattizzazione.
2. La Regione Abruzzo con la presente legge, fatte salve le disposizioni legislative nazionali vigenti in materia, intende disciplinare le attività di derattizzazione da eseguirsi nell’ambito di siti pubblici e privati, d’intesa con gli enti pubblici locali appositamente preposti alle attività di controllo.
3. L’utilizzo e la detenzione sono pertanto esclusivamente consentite alle imprese idonee all’esercizio dell’attività professionale di derattizzazione come disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Con il termine esca rodenticida e boccone, s’intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi alimento (acquistato o preparato) contenente percentuali variabili di sostanze chimiche, velenose e/o nocive, tali da causare a chi le ingerisce (essere umano o animale) lesioni, sofferenze e/o morte.
2. **&&&**
Si definiscono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa o la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
3. Per ratti e topi si intendono le specie parassite o cleptoparassite di roditori nocivi sinantropi o antropofili commensali (cioè specie selvatiche viventi in ambiente antropizzato), quali in special modo:
 - il *Rattus norvegicus* (nome comune ratto delle chiaviche o ratto delle fogne);
 - il *Rattus rattus* (nome comune ratto nero o dei tetti o di campagna);
 - il *Mus musculus domesticus* (nome comune topo domestico).Queste specie sono continuamente presenti soprattutto negli ambienti urbani delle regioni mediterranee, dove incontrano condizioni di vita tali da favorire un aumento densimetrico delle loro popolazioni fino a renderle infestanti, e producono pericoli all’ambiente, in cui viviamo, di salute pubblica per le pericolose patologie di cui sono portatrici, di danni alle derrate alimentari, di danni economici generici e di danni derivanti da intensa attività di rosicchiatura alle strutture ed infrastrutture, con conseguente pericolo di corti circuiti e di possibili incendi in special modo negli ambienti produttivi.
4. Si intendono per imprese idonee all’esercizio dell’attività professionale di derattizzazione e ditte private autorizzate, quelle di cui alla Legge n° 82/1994 ed al D.M. n°274/1997 ovvero certificate ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n°82/1994.

Art. 3 Derattizzazione

1. L'impiego di esche rodenticide, bocconi, sistemi di trappolaggio ed altre metodiche di derattizzazione saranno definiti da apposito regolamento che sarà adottato dalla Giunta Regionale previo specifico disciplinare tecnico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge intitolato "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di derattizzazione".

Art. 4 Competenze dei Comuni del territorio abruzzese

1. &&&&

I Comuni, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'uso improprio di esche rodenticide, e di altre tecniche di derattizzazione, adottano piani di protezione dell'ambiente che prevedono:

- a. il censimento dei siti interessati da attività di derattizzazione tenuto in appositi registri contenenti oltre agli estremi del sito anche i dati sul tipo e la quantità di esche rodenticide utilizzate, su altre metodiche di derattizzazione utilizzate, la durata del trattamento e gli estremi delle ditte che hanno eseguito l'intervento di derattizzazione;
- b. il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato prodotti e attrezzature per al derattizzazione;
- c. il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi ed i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
- d. la nomina dopo 30 giorni dalla promulgazione della presente legge, nell'ambito del novero dei collaboratori operanti in seno all'ufficio ambiente e/o sanità, di un responsabile incaricato preposto al controllo dei succitati piani di protezione;
- e. i Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente alle Province, i dati di cui al comma a) e b) del presente articolo, ai fini dell'aggiornamento continuo della cartografia e informativa pubblica di cui all'art.9.

2. &&&&&

I Comuni inoltre assolvono a proprio carico la gestione delle attività di derattizzazione promuovendo l'uso di tecnologie di derattizzazione "pulite ed igieniche" ed a minor rischio sociale ed ambientale, avvalendosi di ditte private autorizzate a norma di legge, sottoposte alla vigilanza dell'Azienda USL.

3. &&&&&

I Comuni assicurano l'esecuzione delle operazioni di bonifica per l'eventuale presenza di agenti potenzialmente infettanti e causanti alto rischio per animali non in target, provocati da spargimento incontrollato di carcasse di ratti e topi morti a seguito delle attività di derattizzazione eseguite con tecnologie "non pulite e non igieniche", quando interessano aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. &&&&&

Nei restanti casi, gli interventi di bonifica di carcasse di murini potenzialmente infettati, compete alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità e per ragioni di salute pubblica.

I Comuni hanno la facoltà di ordinare i suddetti interventi di bonifica.

3. &&&&&

In caso di inosservanza di un'ordinanza di bonifica, i Comuni provvedono direttamente all'intervento, ponendo a carico degli inadempienti l'onere dell'intervento ed il costo delle maggiori spese sostenute.

Resta salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'ordinanza.

Art. 5 Competenze delle Aziende USL

1. Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo sul trattamento delle esche rodenticide, bocconi, sistemi di trappolaggio ed altre metodiche sono attribuite ai Comuni, che le esercitano attraverso le Aziende USL di pertinenza.
2. **§§§§§**
E' di competenza dell'Azienda ASL pertanto la vigilanza sulle operazioni di derattizzazione da chiunque eseguite.
3. **§§§§§**
Qualora l'Azienda ASL ravvisi la necessità, per ragioni di salute pubblica, di un intervento di derattizzazione in una struttura e/o sito pubblico o privato, ne dà comunicazione ai proprietari o ai rappresentanti legali e questi hanno l'obbligo di provvedere direttamente agli interventi indicati, avvalendosi di ditte autorizzate a norma di legge, di cui al comma 3 dell'art.2, operanti sotto la vigilanza dell'Azienda ASL.
4. **§§§§§**
Nel caso in cui i responsabili tenuti ad intervenire non adempiano alla prescrizione dell'Azienda ASL, questa ha facoltà di proporre al Comune l'adozione di ordinanza ordinatoria a carico del proprietario o del legale rappresentante della struttura o del sito.
5. **§§§§§**
L'Azienda ASL ha facoltà di disporre accertamenti di vigilanza che possono riguardare in particolare:
 - ü sussistenza della notifica;
 - ü conformità tra menzione dei prodotti rodenticidi in notifica ed uso dei prodotti sul campo;
 - ü adozione di tutte le misure di prevenzione previste al successivo art.6 oltre quelle dettate dalla diligenza del buon padre di famiglia;
 - ü l'idoneità del personale addetto alle mansioni svolte, per i casi previsti dalla normativa vigente.
6. **§§§§§**
L'Azienda ASL ha facoltà di richiedere che le carcasse dei muridi (topi e ratti) catturati o uccisi durante le operazioni di derattizzazione siano messe a disposizione per i necessari controlli.
7. Sono responsabilità di funzionari ASL i controlli sulla valutazione del rischio sull'uso di esche rodenticide.

Art. 6 Prevenzione nella derattizzazione §§§§§

1. Gli interventi di derattizzazione da eseguirsi con esche rodenticide sono preventivamente notificati dalle imprese che erogano i servizi di derattizzazione all'Azienda ASL ai fini della vigilanza. Copia della notifica va consegnata per conoscenza al committente i lavori di derattizzazione. A tale ottemperanza vanno in deroga tutti gli interventi di derattizzazione che si intendono eseguire con tecnologie di prodotto ecologiche (senza uso di veleni), pulite ed igieniche (evitanti la dispersione nell'ambiente di carcasse di roditori).
2. Qualora nelle operazioni di derattizzazione vengano utilizzate esche rodenticide, queste non devono essere rese accessibili all'uomo ed agli animali domestici e selvatici. Nel caso di inottemperanza, l'Azienda ASL pone sotto sequestro cautelare le esche rodenticide e nei confronti degli inadempienti si applica la sanzione amministrativa prevista al successivo art..8.

3. Nell'uso di biocidi, registrati presso il Ministero della Salute, sono strettamente osservate le precauzioni indicate in etichetta e sulle relative schede di sicurezza e tecniche di ciascun prodotto, in modo da eliminare ogni possibile rischio per la salute umana ed animale.
4. Alle notifiche previste dal comma 1 dell'art.6, si allegano le schede di sicurezza dei prodotti pericolosi da utilizzare per l'intervento di derattizzazione e si indicano le quantità presunte che saranno utilizzate ed i punti dove saranno posizionate. Si indicherà anche la metodologia o il sistema di sicurezza adottato che si intende utilizzare per evitare di rendere le esche rodenticide accessibili ad uomini ed animali domestici e selvatici.
5. Le imprese che erogano i servizi di derattizzazione, prima degli interventi, informano mediante avvisi scritti gli utenti degli ambienti confinati e dei luoghi aperti che questi saranno sottoposti ad interventi programmati. L'informazione contiene: motivi dell'intervento, date ed ore delle operazioni, sostanze impiegate e grado di pericolo, cautele da adottare per primo intervento a tutela di persone, animali e cose, recapito del Centro Antiveneni più vicino.
6. Al termine dell'intervento le imprese di derattizzazione consegnano al committente un verbale di chiusura intervento riportante le seguenti informazioni: resoconto sulle quantità di prodotto rodenticida impiegato, eventuali cautele da adottare successive all'intervento.
7. Le Aziende ASL, le imprese di derattizzazione ed i committenti conservano archivio della documentazione inerente il cantiere di derattizzazione per 24 mesi dalla chiusura dei lavori.

Art. 7 Gerarchia dei metodi di derattizzazione

1. La presente legge intende affermare il principio di ricorso al metodo di lotta chimica solo nei casi di estrema necessità, pertanto la gerarchia da tenere in considerazione ai fini degli interventi di derattizzazione è la seguente:
 - prevenzione degli ambienti e sul territorio tramite corretta pulizia, igiene negli ambienti, mappatura delle aree sensibili, etc.
 - in seconda battuta, utilizzo di mezzi meccanici che evitino la dispersione delle esche rodenticide nell'ambiente e delle carcasse avvelenate dei roditori, configurandosi come sistemi di lotta sicura ed efficace se scelti ed utilizzati professionalmente;
 - in terza battuta e quale estrema ratio, utilizzo dei mezzi chimici cui fare ricorso solo nei casi estremi dettati da fenomeni infestativi di consistente presenza murina.
 - per consistente presenza murina si intende un livello di pullulazione tale da dover essere certificato e sottoscritto da un responsabile della ASL competente territorialmente, tramite specifiche ed idonee metodiche di censimento della popolazione di muridi.

Art. 8 Protezione degli addetti preposti agli interventi di derattizzazione &&&&&

1. Durante la preparazione e l'esecuzione delle operazioni di derattizzazione, tutto il personale addetto e di controllo è dotato di idonei dispositivi di protezione individuale.
2. Ai sensi della Legge n° 638/1975 i medici che assistono casi di intossicazione da antiparassitari e rodenticidi sono tenuti a notificarli all'Azienda ASL.

Art. 9 Divieto d'uso di esche rodenticide nelle aree esterne e interne di aziende della filiera agro-alimentare, di istituti scolastici e di strutture sanitarie

1. E' vietato l'uso di esche rodenticide di qualsiasi forma fisica e con qualsiasi protezione meccanica all'interno ed all'esterno di industrie alimentari, di strutture scolastiche e di strutture sanitarie.

2. E' da premettere che in tutte le normative nazionali ed i regolamenti europei manca uno specifico e chiaro riferimento al divieto assoluto di uso dei rodenticidi, sia nelle zone di lavorazione e stoccaggio interno che nelle aree esterne delle aziende della filiera agro-alimentare, rimandando la decisione all'interpretazione soggettiva del vigile igienico-sanitario o addetto al controllo della sicurezza alimentare, sia in contesti scolastici frequentati da bambini e giovani studenti sia in strutture sanitarie.
3. Questa problematica produce assunzione di decisioni diverse in regioni diverse e distretti sanitari diversi in funzione del diverso modo di interpretare le norme da parte di funzionari incaricati di prendere le suddette decisioni.
4. L'uso dei rodenticidi nell'industria alimentare e negli istituti scolastici, oltre a provocare il grave pericolo della contaminazione chimica con veleni di prodotti alimentari, e della possibile manipolazione da parte di bambini, provoca il non inferiore rischio della contaminazione da carcasse di topi e ratti avvelenate da rodenticidi, questione questa che giustifica il divieto anche nelle aree esterne, essendo noto che scientificamente un roditore che assume una sostanza anticoagulante nelle successive ore e quindi prima di morire, va alla ricerca di un rifugio ipogeo, che spesso corrisponde alla tana dell'animale, la quale potrebbe essere, soprattutto nelle grandi strutture, sita all'interno degli edifici e spesso realizzata all'intradosso delle strutture di copertura.
5. A conferma di questa supposizione va altresì ricordato che la specie infestante che colpisce oggi maggiormente ad esempio le aziende del settore alimentare e' costituita dal *Rattus rattus*, o ratto dei tetti, che potrebbe aver per l'appunto ricavato il proprio giaciglio nel sottotetto dell'azienda oggetto dell'infestazione.

Art. 10 Gestione dei sottoprodotti di origine animale prodotti da attività di derattizzazione (carcasse dei roditori) e dei rifiuti speciali pericolosi prodotti da attività di derattizzazione

1. Gestione dei sottoprodotti di origine animale prodotti da attività di derattizzazione (carcasse dei roditori):

- i. la seguente prescrizione descrive la modalità operative di gestione delle carcasse derivanti da attività di derattizzazione con apparecchiature e mezzi fisici senza l'utilizzo di sostanze chimiche tossiche e/o nocive e/o ecotossiche e si applica all'attività di rimozione, trasferimento, raccolta e trasporto, e smaltimento delle carcasse di topi e ratti.
 - ii. Le carcasse di roditori (topi e ratti) catturati con mezzi meccanici (trappole e dispositivi di cattura) rientrano nel campo di applicazione dell'Articolo 4, co. 1, del Regolamento succitato e vengono pertanto classificati come Materiali di categoria 1 e destinati unicamente in idonei impianti di incenerimento.
- **Tecniche di rimozione delle carcasse**
 - L'addetto alla rimozione dovrà:
 - indossare abbigliamento idoneo (tuta e calzature idonee) e dispositivi di protezione individuale (mascherina monouso e guanti monouso);
 - asportare le carcasse utilizzando strumenti idonei;
 - depositare le carcasse in un contenitore in plastica (PP, PE, ABS) a chiusura ermetica omologato e quindi idoneo per legge.
 - **Sistema di trasferimento**
 - Effettuato il trasferimento presso la propria sede, il produttore delle carcasse annota l'operazione di carico sul relativo registro di carico e scarico.
 - La raccolta temporanea presso la sede del produttore è consentita nella modalità di conservazione delle carcasse all'interno di congelatori identificati con idonea etichetta alta almeno 15 cm.: descrizione dell'etichetta: Mat. cat. 1 (di colore nero) e la dicitura sarà la seguente: "*destinato esclusivamente all'eliminazione*"

- **Invio a Smaltimento**
 - Nel momento in cui il detentore deciderà di inviare a smaltimento le carcasse detenute, contatterà ditta autorizzata che effettuerà il trasporto del materiale di categoria 1; tale operazione di scarico sarà annotata dal produttore sul relativo registro di carico e scarico.
 - Lo smaltimento avviene tramite incenerimento in impianto riconosciuto ai sensi dell'**art. 12, Reg. CE 1774/2002**.
- **Documentazione e autorizzazioni**
 - Durante il trasporto dalla sede del produttore all'inceneritore il materiale di categoria 1 deve essere accompagnato da un documento che deve specificare:
 - § la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - § la descrizione e quantità dei materiali;
 - § il luogo di origine dei materiali;
 - § il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - § il nome e l'indirizzo del destinatario (inceneritore).
 - Il documento deve essere fornito in almeno tre esemplari (originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario (inceneritore).
 - Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.
- **Riferimenti Normativi e Giurisprudenza**
 - Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
 - Linee guida Conferenza Stato – Regioni – Province autonome del 01/07/2004;
 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Regolamento CE 1432/2007 (in vigore dal 01/07/2008);
 - **Corte di Cassazione Sez. III, del 04/06/2007 (Udienza 26/01/2007), Sentenza n. 21676.**

2. Gestione dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi prodotti da attività di derattizzazione: rodenticidi esausti ed erogatori di sicurezza

- a) La seguente prescrizione descrive la modalità operative di gestione derivante da attività di derattizzazione e riguarda in particolare operazioni di rimozione, raccolta e trasporto, e smaltimento di rodenticidi esausti, erogatori di sicurezza e carcasse di roditori avvelenate

- **Identificazione e definizione del rifiuto**

§ I rodenticidi esausti ed erogatori di sicurezza prodotti dall'attività di derattizzazione rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*"

§ Ai sensi della citata normativa il presente rifiuto è classificato rifiuto speciale e viene codificato quale:

- Rifiuto speciale pericoloso o non pericoloso sulla base di idonee analisi di laboratorio.
- Rifiuto speciale pericoloso per provenienza

L'attribuzione del codice CER (codifica del rifiuto) è responsabilità del produttore del rifiuto.

- **Rimozione**

- Quando si rende necessario smaltire i rifiuti succitati (secondo quanto disposto dall'art. 183, co. 1, p.to m) , il produttore contatterà una ditta iscritta regolarmente all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed autorizzata al trasporto dei medesimi rifiuti codificati
- Il produttore, per preparare il rifiuto al trasporto e smaltimento, deve:
 - indossare abbigliamento idoneo (tuta e calzature idonee) e dispositivi di protezione individuale (mascherina monouso e guanti monouso);
 - asportare il rifiuto utilizzando strumenti idonei;
 - depositare il rifiuto all'interno di un contenitore in plastica (ABS, PP, PE) o metallico.

• **Trasporto e smaltimento**

- La ditta iscritta regolarmente all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, autorizzata al trasporto dei rifiuti esausti li prenderà in carico.
- Al momento del ritiro, che avviene presso la sede del produttore, esso dovrà:
 - verificare l'identità della ditta e del mezzo e le autorizzazioni in suo possesso, in quanto è assolutamente vietato conferire rifiuti a ditte non autorizzate;
 - verificare la quantità del rifiuto da ritirare;
 - compilare in ogni sua parte, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR); documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06.

Tale documento è quello approvato con D.M. Ambiente n. 145 del 01/04/1998

- i. **Il formulario di identificazione (FIR)** dovrà essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore e controfirmato dal trasportatore.
- ii. Una copia del formulario (la prima) deve rimanere al produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario (la seconda) e due dal trasportatore (la terza e la quarta), che provvede a trasmetterne una (la quarta) al detentore (entro 3 mesi).
- iii. **Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.**

Restano fermi, per ogni singolo produttore di rifiuti, gli obblighi in tema di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti e di dichiarazione annuale M.U.D. ai sensi degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e smi.

b) Riferimenti Normativi

- c) D.Lgs. 152/2006, Parte IV, artt. 177- 257;
- d) D.M. Ambiente 145 del 01/04/98
- e) D.M. Ambiente 148 del 01/04/98

Art. 11 Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa **da a euro.**
2. Per le imprese di derattizzazione che non adempiono alle prescrizioni della presente legge è prevista oltre alla sanzione pecuniaria anche la sospensione dell'autorizzazione conferita per legge ad esercitare la professione a tempi da stabilire.
3. Nei casi ove si prefigurano la necessità dell'intervento sanzionatorio, è previsto il sequestro cautelare delle esche rodenticide, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e la confisca amministrativa con ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art.18 della medesima legge.

4. La Giunta Regionale stabilisce inoltre per i seguenti soggetti inadempienti, una serie di sanzioni aggiuntive da valutare in funzione delle responsabilità del singolo caso:
 - a) impresa di derattizzazione;
 - b) possessore di licenza di caccia;
 - c) guardia giurata;
 - e) conduttore d'area ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n° 752.

Art. 12 Applicazione delle sanzioni amministrative

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono avvenute le violazioni con le modalità di cui alla Legge 689/1981. I proventi delle sanzioni sono destinati agli adempimenti di cui alla Legge 14 agosto 1991, n°281.

Art. 13 Bonifica delle aree contaminate da esche rodenticide

1. A seguito di accertamenti di violazioni dei divieti della presente Legge effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base di denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, confermate dai risultati delle analisi eseguite dalle Aziende ASL, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune può disporre la sospensione di attività cinofile, compresa la raccolta dei tartufi e di altre attività similari; può inoltre richiedere all'Ente competente la sospensione dell'autorizzazione della struttura faunistica o l'istituzione di un divieto di caccia nelle zone ove si sono verificati i fenomeni di avvelenamento dell'ambiente (Legge 11 febbraio 1992, n° 157).
2. Nel caso del verificarsi di due o più casi di avvelenamento nella stessa area, il Sindaco del Comune competente è altresì tenuto a disporre la tabellazione urgente della stessa (perimetrale o dei punti d'accesso a seconda dell'estensione e morfologia della zona) con cartelli segnalanti il pericolo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Sindaco deve inoltre attivare con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda ASL competente territorialmente, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia Comunale, possono collaborare i proprietari dei fondi interessati.
4. Il Sindaco deve altresì effettuare apposita segnalazione alla Provincia, affinché provveda a vietare per un periodo minimo di tre (3) anni qualsiasi attività di ripopolamento faunistico ai fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe.

Art. 14 Compiti del medico veterinario

1. Il medico veterinario che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento da azione di rodenticida certa o sospetta, di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, è tenuto a darne comunicazione entro ventiquattro (24) ore al Sindaco del comune di competenza mediante compilazione di apposita scheda allegata alla presente legge, denominata " SCHEDA SEGNALAZIONE AVVELENAMENTO DA ESCHE RODENTICIDE ".
2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma uno (1) del presente articolo, è tenuto a fornire all'Azienda ASL competente per territorio, ogni campione gastroenterico utile all'identificazione della tipologia di veleno ingerita dall'animale colpito.

prodotti e le tecniche maggiormente efficaci per la lotta antimurina e sicure per l'ambiente, le persone e gli animali non in target.

4. L'approccio al problema derattizzazione è da ricondurre schematicamente alle seguenti considerazioni basilari, soprattutto per ciò che concernono interventi su aree pubbliche o siti estesi:
 - un intervento di bonifica murina radicale su ampia scala territoriale non rappresenta sempre la soluzione migliore, al contrario in alcuni casi può determinare una situazione di maggior pericolo di quella che si intende combattere;
 - in qualsiasi situazione è, invece, possibile adottare azioni atte a effettuare una efficace lotta antimurina ed al tempo stesso ridurre i rischi per l'ambiente oggetto degli interventi;
 - tali azioni consistono essenzialmente nell'evitare qualsiasi intervento incontrollato che possa provocare una contaminazione dell'ambiente da sostanze pericolose e da carcasse di roditori che hanno ingerito sostanze pericolose.
5. Lo schema del disciplinare prevede:
 - definizione del processo di Rodent Pest Management;
 - metodi di derattizzazione: prodotti e apparecchiature;
 - gerarchia dei metodi di derattizzazione;
 - definizione di criteri per la valutazione del rischio sull'uso di esche rodenticide e divieto d'uso di esche rodenticide nelle aree esterne e interne di aziende della filiera agro-alimentare e di istituti scolastici;
 - mappatura delle aree sensibili,
 - riflessi per la popolazione generale causati dall'impiego di sostanze e preparati chimici nella derattizzazione;
 - metodi di censimento della popolazione murina;
 - classificazione delle principali patologie trasmesse da topi e ratti.

Art. 2 Processo di Rodent Pest Management

1. Il Rodent Pest Management è un processo cui si ricorre per contenere l'organismo infestante che nel caso del presente disciplinare è rappresentato dalle specie di roditori sinantropi e commensali (topi e ratti), e non una semplice reazione con impiego di biocidi (esca rodenticida).
2. Il processo di Rodent Pest Management include:
 - monitoraggio delle infestazioni murine;
 - identificazione delle specie infestanti con studio delle proprie etologie (comportamenti);
 - stima della popolazione e comparazione con livelli di tolleranza;
 - applicazione delle procedure di lotta, nelle quali i biocidi (esche rodenticide) vengono prese in considerazione solo nei casi indispensabili;
 - monitoraggio dei risultati ottenuti ed eventuale riesame delle procedure adottate.

Con il termine management viene introdotto l'aspetto di integrazione di differenti metodologie mirate al controllo dell'infestazione. Concetto, questo, significativo, in quanto il semplice uso dell'esca rodenticida generalmente conduce ad un abbassamento temporaneo della popolazione infestante, che però ha gli strumenti biologici per assuefarsi ai veleni utilizzati o riconoscerli e non ingerirli più.

Al contrario, con l'impiego di metodi integrati, si ottengono risultati più duraturi nel tempo e indubbi vantaggi per l'ambiente, la sicurezza di persone, animali non in target e beni.

3. La Pubblica Amministrazione, alla luce di quanto citato nei primi due commi del presente articolo, si impegna a diffondere tramite campagne informative alla popolazione la cultura di

Rodent Pest Management al fine di evitare che tali programmi non vengano ben visti nei casi di mancato risultato immediato.

Art. 3 Mezzi di monitoraggio e lotta antimurina: classificazione di prodotti e apparecchiature

1. Sulla base delle esperienze tecniche e commerciali oltre che sulle indicazioni tratte dall'analisi della valutazione del rischio, escludendo dal seguente excursus mezzi di lotta ritenuti non idonei per inefficacia comprovata e per tecnica non gestibile, si ritiene che nei casi in cui sussista la necessità di intervenire con metodi di lotta per contrastare le infestazioni murine, i mezzi utilizzabili siano i seguenti:

- Mezzi fisici idonei
- Mezzi chimici idonei

Premesso che a discrezione del tecnico o dei tecnici preposti alla progettazione dell'impianto di derattizzazione, i mezzi fisici e chimici, con adeguate modalità tecniche, possono essere utilizzati distintamente o in contesto di lotta integrata (insieme), di seguito si riepilogano le tipologie di prodotti e attrezzature utilizzabili e loro caratteristiche:

Mezzi fisici idonei:

- trappole elettromeccaniche a cattura multipla (40/50 roditori di piccolo-medio-grande taglio, per singolo dispositivo) e a lunga conservazione della carcassa in soluzione antiputrefattiva, installabili anche esternamente con coperture antimanomissione ispezionabili);
- trappole meccaniche a cattura multipla (4/5 roditori di piccolo taglio per singolo dispositivo);
- trappole collanti (1 roditore per singolo dispositivo).

Mezzi chimici idonei:

- rodenticidi ad azione cronica o a dose multipla (rispetto ai rodenticidi acuti presentano un'azione lenta che produce una maggiore sicurezza d'impiego permettendo di iniziare un eventuale trattamento).

N.B.: ai fini di attività di monitoraggio da espletarsi per prevenire il fenomeno infestativo, e/o per studiare la tipologia di roditori e stimarne la popolazione, e/o per valutare l'efficacia del metodo di derattizzazione e/o altro si potrà fare ricorso agli stessi metodi di lotta su indicati che subiranno le opportune modifiche, per cui ad esempio i mezzi fisici elettromeccanici non saranno resi funzionanti e quindi in questa fase i roditori non saranno catturabili, mentre le esche chimiche saranno utilizzate senza la presenza del principio attivo in forma cosiddetta virtuale

Art. 4 La resistenza agli anticoagulanti

1. La problematica della resistenza di topi e ratti agli anticoagulanti (i principi attivi dei rodenticidi) è fenomeno noto e pare esteso oggigiorno anche a due molecole di cosiddetta seconda o nuova generazione, il difenacoum ed il bromadiolone.
2. Per la diffusione della conoscenza di siffatto fenomeno, lo strumento normativo è idoneo per la divulgazione all'opinione pubblica della succitata conoscenza oggi ristretta ai soli addetti ai lavori.

3. Quindi in diversi casi oggi gli utilizzatori di esche rodenticide a base di questi principi attivi o di principi attivi di cosiddetta prima generazione, anziché avvelenare i roditori li nutrono, per di più consentendogli di rafforzare questa resistenza che sarà trasferita geneticamente con maggiore virulenza a nuovi ceppi di roditori che saranno sempre più imbattibili con l'uso di queste sostanze chimiche.
4. Si desume da ciò che rodenticidi a base di principi attivi che presentano in modo conclamato il fenomeno della resistenza devono essere ritenuti a tutti gli effetti della presente normativa "Mezzi chimici non idonei" a svolgere attività di derattizzazione.

Art. 5 Definizione di criteri per la valutazione del rischio sull'uso di rodenticidi e divieto d'uso di esche rodenticide nelle aree esterne e interne di aziende della filiera agro-alimentare, di istituti scolastici e strutture sanitarie

1. La presenza di prodotti derattizzanti rodenticidi non comporta di per sé un pericolo per la salute umana e di animali non target. Se il prodotto è utilizzato secondo le prescrizioni del successivo art.7 e non viene manomesso, è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, anche se non bisogna dimenticare che un topo o un ratto che ha ingerito tali sostanze rappresenta sempre un pericolo potenziale per animali sia domestici che selvatici che si potrebbero cibare della carcassa a sua volta avvelenata.
2. Se al contrario il prodotto rodenticida non è in condizioni di sicurezza, causa atti di vandalismo della postazione derattizzante o superficialità dell'impresa addetta al servizio, allora si verifica una dispersione dell'esca rodenticida nell'ambiente che costituisce un rischio potenziale.
3. Analogamente se il prodotto derattizzante è volatile, inconsistente, altamente friabile, sia le correnti d'aria che gli stessi roditori possono causarne la dispersione incontrollata nell'ambiente.
4. Occorre pertanto predisporre un criterio semplice di monitoraggio ambientale atto a valutare il potenziale di rilascio di esche rodenticide nell'ambiente. L'ispezione visiva rappresenta la soluzione più economica e funzionale a raggiungere lo scopo di valutazione del rischio. Durante questa fase curata da tecnici incaricati dall'Azienda ASL, dovranno essere attentamente valutati:
 - il tipo, la forma fisica e le condizioni delle esche rodenticide;
 - i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
 - i fattori che influenzano la diffusione di rodenticidi e l'esposizione della popolazione e degli animali non in target.

A questo fine dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo che consentirà di raccogliere i dati dell'ispezione allo scopo di ipotizzare delle soluzioni d'intervento correttivo.

Art. 6 Mappatura delle aree sensibili

1. Tutti gli uffici tecnici comunali devono realizzare le mappature delle aree sensibili del territorio, come fossi e canali, sbocco di collettori fognari, depuratori comunali, macelli pubblici, aree ecologiche di sosta cassonetti RSU, etc., che dovranno servire ad esempio, nel caso di servizi dati in appalto ad imprese private incaricate di servizi di derattizzazione, per consentire di operare con maggiore raziocinio e per realizzare una fotografia del territorio controllata per ciò che concerne il problema muridi.

Art. 7 Procedure di sicurezza da adottare per gli interventi di derattizzazione con esche rodenticide

1. Non si deve assolutamente configurare un uso dispersivo delle esche rodenticide, per cui è vietato ricorrere, come spesso è prassi, allo spargimento incontrollato in ambienti sia confinati che non confinati.
2. I principi attivi contenuti nell'esca rodenticida devono essere a bassa volatilità ed il produttore è tenuto a dichiarare almeno un metodo di misurazione per la verifica di questo fattore di pericolo. Si tenga conto che generalmente i principi attivi di seconda generazione sono dotati di questa caratteristica, ma elevate temperature superiori alla norma, possono modificare questo fattore e comunque il rischio da esposizione inalatoria deve essere sempre tenuto in alta considerazione, soprattutto alla luce della mancanza di prove e dati scientifici che confermino i valori limiti di sicurezza al riguardo.
3. Le esche rodenticide devono essere collocate in contenitori resistenti (sono vietati quelli in plastica termoformata, assolutamente inconsistenti).
4. I contenitori devono poter resistere senza cedimento, per almeno due (2) minuti al peso di una persona di corporatura media (80 kg.ca.).
5. I contenitori devono essere dotati di chiusura di sicurezza con chiave.
6. I contenitori non devono consentire, attraverso i fori d'accesso per i roditori, l'asportabilità dell'esca tramite inserimento del braccio di un bambino.
7. I contenitori, all'interno, nel vano alloggio esca rodenticida, dovranno essere dotati di sistema anti-asportazione esca, per evitare che il roditore prelevi l'esca, completamente o in parte, diffondendola al di fuori dell'erogatore di sicurezza.
8. I contenitori devono essere fissati meccanicamente a ridosso delle strutture in prossimità di cui sono collocati o in alternativa al suolo. E' pertanto vietato l'ancoraggio a pali o corpi emergenti, con le classiche fascette di plastica o mezzi similari, facilmente violabili.
9. Tutte le postazioni di esca rodenticida collocate negli ambienti interni o esterni in contenitori di sicurezza devono essere individuate e segnalate da appositi cartelli indicatori colorati di dimensioni tali da consentire la lettura del pericolo a distanza di alcuni metri.

Art. 8 &&&&&&&

Riflessi per la popolazione generale causati dall'impiego di sostanze e preparati chimici nella derattizzazione;

1. La deliberata immissione di esche rodenticide nell'ambiente ai fini di sfruttarne l'azione tossica su forme di vita antieconomiche come topi e ratti, configura reali possibilità di esposizione anche al di fuori del ristretto ambito occupazionale.
2. Il rischio di contaminazione ambientale e di esposizione della popolazione generale associato con l'impiego di prodotti chimici durante la derattizzazione è ovviamente dipendente, non soltanto dalla natura chimica dei prodotti, ma anche dal tipo di formulato e dalle modalità di utilizzo ed esso è strettamente dipendente dall'ambiente nel quale la derattizzazione viene svolta e in particolare se questo è dislocato nel territorio (corsi d'acqua, macelli, scuole, mercati alimentari, ospedali, discariche, cimiteri, etc.), se si tratta di un complesso produttivo o di un ambiente domestico.

Art. 9 Tecniche e Metodi di censimento della popolazione murina;

1. Le tecniche di censimento ed i metodi di rilevamento per osservazione diretta ex art. 7 della presente legge, sono da utilizzarsi come parametro per stabilire un livello di pullulazione che superi gli indici previsti, al fine di autorizzare l'uso di interventi straordinari, sono i seguenti:
 - a. Metodo C.R.M. – cattura-marcaggio-ricattura:
 - i. il metodo in questione si attua mediante la cattura senza soppressione e la marcatura di un campione di roditori, il loro rilascio nell'ambiente, la cattura

di un nuovo campione di roditori, la conta percentuale degli esemplari marcati ricatturati ed infine l'estrapolazione matematica della popolazione reale.

b. Metodo Chitty:

- i. il metodo consiste nell'offrire ai roditori da censire in una predeterminata area, quantitativi di alimento, consentendo in base ai consumi di risalire alla dimensione sommaria della popolazione.
2. Quando il numero presunto desunto dal metodo presenta una densità di popolazione murina superiore ad un roditore per "x" metri quadrati di superficie territoriale da quantificare, oggetto dell'area censita, sarà possibile, a insindacabile giudizio del responsabile dell'Asl competente, far scattare la possibilità d'uso di interventi straordinari sino al raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della popolazione infestante entro numeri ammissibili da desumere attraverso ulteriori e successive attività censitorie.

Art. 9 Classificazione delle principali patologie trasmesse da topi e ratti

1. Tutte le specie murine di roditori sinantropi commensali (topi e ratti) in maniera più o meno principale sono coinvolte nella diffusione di malattie batteriche tra le quali segnaliamo:
 - leptospirosi;
 - salmonellosi;
 - tifo murino;
 - tifo da zecche;
 - rabbia o idrofobia;
 - sodoku;
 - la peste, seppur in netta regressione;
 - trichinosi;
 - rickettsiosi;
 - toxoplasmosi;
 - febbre emorragica;
 - encefalite da zecche;
 - epizoozie o zoonosi;
 - dissenteria amebica;
 - hantavirus.

C) RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI E DOCUMENTI NON PRESCRITTIVI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL'AMBIENTE

1. **Ordinanza 18 dicembre 2008** del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
 - a. Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
2. **Working document 21-03-2007** della Commissione Europea dell'Ambiente, non necessariamente rappresentante il punto di vista della commissione sulle misure di mitigazione del rischio degli anticoagulanti usati quali rodenticidi
3. **Regolamento (Ce) n. 1774/2002** del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
 - a. &&&
4. **Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n°274** di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994 n° 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
 - a. &&&&

5. **Legge 27 marzo 1992 n° 257** sulle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
 - a. CAPO I - Disposizioni generali Art.5 comma 1.
 - b. &&&&&
6. **Deliberazione giunta Regione Abruzzo n° 434** del 4 giugno 2004
 - a. &&&&&&
7. **Regolamento di igiene** per la tutela della salute e dell'ambiente approvato con delibera del consiglio comunale di Bologna in data 3 agosto 2002.
 - a. &&&&&&&
8. **Convegno sulla gestione delle infestazioni in ambito urbano** – Facoltà di Agraria, Firenze, 29/30 settembre – 1 ottobre 2004 – Dott.ssa Cristina Aprea del laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud – U.F. Igiene e Tossicologia Azienda USL 7 di Siena